

www.expartecreditoris.it

**TRIBUNALE DI BERGAMO
TERZA SEZIONE**

Nella causa iscritta al n. r.g. OMISSIS/2015 promossa da

CORRENTISTA

-attore-

contro

BANCA

-convenuta-

Il Giudice dott. Maria Concetta Elda Caprino,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/01/2016,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che l'opposizione non è fondata su prova scritta (i documenti allegati sono gli estratti conto afferenti ai contratti per il cui saldo passivo la banca opposta ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo) né si individuano in modo specifico le doglianze richiamate nella citazione, nè è di pronta soluzione ed esiste altresì pericolo di grave pregiudizio nel ritardo per la condizione economica attuale della società opponente e del patrimonio del fideiussore stesso;

rilevato che dalla documentazione in atti non risulta che le parti abbiano esperito la mediazione prevista dall'art. 5 del D. lgs. 28/10, nel cui ambito rientra l'oggetto della presente causa (contratti bancari);

p.q.m.

concede la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;

assegna

agli opposenti termine di giorni 15, con decorrenza da intendersi dalla comunicazione della presente ordinanza, per presentare la domanda di mediazione,

fissa

per il prosieguo davanti a sé l'udienza del 10.11.16, h. 12,00.
Si comunichi ai procuratori.
Bergamo, 25/03/2016

**Il Giudice
dott. Maria Concetta Elda Caprino**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*